

**Rettifica della decisione 2004/411/CE della Commissione, del 28 aprile 2004, sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 151 del 30 aprile 2004)*

La decisione 2004/411/CE va letta come segue:

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE  
del 28 aprile 2004  
sulla adeguata protezione dei dati personali nell'Isola di Man**

*[notificata con il numero C(2004) 1556]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/411/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25, paragrafo 6,

consultato il Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.
- (2) La Commissione può accertare che un paese terzo garantisce adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.
- (3) Ai sensi della direttiva 95/46/CE il livello di tutela dei dati va accertato alla luce di tutte le circostanze che accompagnano la/le operazione/i di trasferimento dei dati, dando particolare rilievo agli elementi del trasferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della medesima.
- (4) Data la diversità degli approcci alla tutela dei dati nei paesi terzi, la valutazione dell'adeguatezza va effettuata

— e ogni decisione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE va presa e applicata — senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare ostacoli mascherati al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dalla Comunità.

- (5) L'Isola di Man è una dipendenza della Corona britannica (senza essere una zona del Regno Unito né una colonia) ma completamente indipendente, tranne che per le relazioni internazionali e la difesa, di competenza del governo britannico; ai fini della direttiva, l'Isola di Man va dunque considerata un paese terzo.
- (6) Su sua stessa richiesta, dal maggio 1993 è stata estesa all'Isola di Man la ratifica, da parte del Regno Unito, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento automatico dei dati personali (convenzione n. 108).
- (7) Nell'Isola di Man, le norme giuridiche a tutela dei dati personali, basate sulle norme della direttiva 95/46/CE, sono regolate dal Data Protection Act, 2002 («the Act»), entrato in vigore il 1° aprile 2003. Tale legge abroga e sostituisce il Data Protection Act 1986 («The 1986 Act»).
- (8) Altre leggi che hanno, o potrebbero avere, effetti sulla protezione dei dati sono l'Human Rights Act 2001, approvato dal parlamento il 16 gennaio 2001 e non ancora pienamente in vigore, e l'Health Records and Reports Act 1993.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Parere n. 6/2003 sul livello di protezione dei dati personali nell'Isola di Man, adottato dal gruppo di lavoro in data 13 giugno 2003, disponibile presso: [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/privacy/workinggroup/wp2003/wpdocs03\\_en.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/workinggroup/wp2003/wpdocs03_en.htm)

- (9) Le norme giuridiche applicabili nell'Isola di Man contengono tutti i principi di un adeguato livello di tutela delle persone fisiche. La loro applicazione è garantita dal ricorso giurisdizionale e dal controllo indipendente di autorità come il Data Protection Commissioner, dotato di poteri di ricerca e d'intervento.
- (10) Si ritiene pertanto che l'Isola di Man fornisca adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
- (11) Per salvaguardare la trasparenza e la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo all'elaborazione dei dati personali di quest'ultime, vanno precisate le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l'esistenza di un'adeguata tutela.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Per le finalità di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, l'Isola di Man garantisce un livello adeguato di tutela dei dati personali trasferiti dalla Comunità.

#### Articolo 2

Questa decisione riguarda l'adeguatezza della tutela fornita nell'Isola di Man rispetto ai requisiti dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e non influisce su altre condizioni o restrizioni cui possa dar luogo l'attuazione di altre disposizioni della stessa direttiva sull'elaborazione di dati personali in seno agli Stati membri.

#### Articolo 3

1. A prescindere dai loro poteri di intervento per conformarsi a disposizioni nazionali approvate ai sensi di norme diverse dall'articolo 25 della direttiva 95/46/CE, per proteggere le persone riguardo all'elaborazione dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri possono esercitare i loro attuali poteri di sospendere i flussi di dati a un destinatario dell'Isola di Man:

- a) se un'autorità competente dell'Isola di Man stabilisce che il destinatario infrange norme di protezione in vigore; oppure
- b) se è molto probabile che le norme di protezione siano infrante; se esistono fondati motivi per credere che l'autorità competente dell'Isola di Man non prenda o non prenderà provvedimenti adeguati e tempestivi per comporre il caso in questione; se il persistere del trasferimento dà luogo a rischi imminenti di danno grave ai titolari dei dati e in tale circo-

stanza le autorità competenti nello Stato membro hanno compiuto ragionevoli sforzi per avvisare i responsabili dell'elaborazione nell'Isola di Man e dar loro l'opportunità di rispondere.

2. La sospensione cesserà non appena le norme di protezione siano ripristinate e ne venga informata l'autorità competente dello Stato membro interessato.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui gli organismi dell'Isola di Man preposti a garantire la rispondenza alle norme di tutela non riescono ad assolvere tale compito.
4. Se le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 3 e dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo provano che nell'Isola di Man nessun organo preposto a garantire la rispondenza alle norme di tutela adempie efficacemente il suo ruolo, la Commissione ne informa la competente autorità dell'Isola di Man e, se necessario, propone contromisure ai sensi della procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d'applicazione.

#### Articolo 5

La Commissione controlla il funzionamento della presente decisione e riferisce al Comitato di cui all'articolo 31 della direttiva 95/46/CE ogni pertinente conclusione e, in particolare, tutto quanto possa influire sulla constatazione, di cui all'articolo 1 della presente decisione, di adeguatezza della tutela nell'Isola di Man ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 95/46/CE ed eventuali prove che la decisione venga attuata in modo discriminatorio.

#### Articolo 6

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a conformarsi alla presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

#### Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione  
Frederik BOLKESTEIN  
Membro della Commissione